



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA AMBIENTE  
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

**ATTO N. DD 1861**

**Torino, 16/06/2020**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 1620. PUNTO VENDITA EX SHELL N. 86146 (ORA KRI S.P.A.) VIA BOTTICELLI 179. APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA CON ANALISI DEL RISCHIO, RICHIESTA PIANO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 143 approvata il 29/06/2015 di non approvazione del Progetto Unico di Bonifica.

**Visto** il documento *“Integrazione al progetto unico di bonifica”* trasmessa da AECOM URS Italia S.p.A., ns. prot. N. 4110 dell'8/05/2017.

**Vista** la richiesta di integrazioni trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ns. prot. N 6121 del 7/07/2017.

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa da AECOM URS Italia S.p.A., ns. prot. N. 6464 del 18/07/2017.

**Vista** la richiesta di parere agli Enti trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ns. prot. N. 6782 del 26/07/2017.

**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 130944/LB7/GLS del 19/11/2018 (ns. prot. N. 10334 del 3/12/2018), dove, oltre alla richiesta di un piano di monitoraggio, non si evidenziano elementi ostativi all'approvazione del documento. (Allegato 1)

**Vista** la lettera di sollecito all'ARPA Piemonte per la trasmissione del parere di competenza trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ns. prot. N 3137 del 21/04/2020.

**Visto** il parere dell'ARPA Piemonte prot. n. 38997 del 18/05/2020 (ns. prot. N. 3775 del 19/05/2020), dove, oltre alla richiesta di alcune integrazioni, non si evidenziano elementi ostativi all'approvazione del documento. (Allegato 2)

**Considerato** che a seguito delle istruttorie svolte gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del progetto presentato come integrato nel corso del procedimento.

**Considerate** le CSR calcolate e riportate di seguito (tabella 4.1 del documento "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06" per il sito Ex PV Shell n. 86146 (ora PV Kupit 0584) – Viale Botticelli 179, Torino, trasmesso da URS in data 11/05/2015 (ns. prot. 3689 del 11/05/2015):

**Sorgente SS2**

Sostanza	CSR
Piombo	7154
Idrocarburi alifatici C9-C18	154848
Idrocarburi alifatici C19-C36	>10 <sup>6</sup>
Idrocarburi aromatici C11-C22	46455

**Considerato** che le concentrazioni riscontrate sono inferiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto non sono necessari interventi di bonifica;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;

**DETERMINA**

**1) di prendere atto** dell'approvazione quale progetto unico di bonifica del documento "Integrazione al progetto unico di bonifica" trasmessa da AECOM URS Italia S.p.A., ns. prot. N. 4110 dell'8/05/2017, delle relative CSR riportate in narrativa e del piano di monitoraggio richiesto da ARPA Piemonte e Città Metropolitana;

**2) di prendere atto** della conclusione positiva del procedimento per il sito in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., richiedendo, **entro 60 giorni** dalla data di approvazione dell'analisi di rischio un piano di monitoraggio che confermi le ipotesi assunte nella stessa e che sarà sottoposto all'approvazione degli Enti;

**3) di prescrivere** che la rete piezometrica sia integrata con altri due piezometri ubicati come indicato all'allegato 2 del parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 130944/LB7/GLS del 19/11/2018 (ns. prot. N. 10334 del 3/12/2018), fatti salvi motivati impedimenti di natura tecnica, così posizionati:

**a)** considerata la direzione di falda indicata dai dati regionali, la distanza elevata tra i due piezometri (circa 23 metri) ed il posizionamento delle sorgenti di contaminazione, un piezometro integrativo situato tra i piezometri PZ2 e PZ3;

**b)** vista la presunta direzione di flusso di falda indicata dal proponente e il posizionamento delle sorgenti di contaminazione nel terreno, un piezometro integrativo sul lato sud-ovest del PV;

**4) di prescrivere** che tra i parametri da ricercarsi nelle acque sotterranee siano ricompresi il ferro e il manganese quali possibili indicatori di fenomeni di degradazione di idrocarburi;

**5) di prescrivere** che la rete di rilevamento venga integrata con i seguenti punti di campionamento dei *soil gas* e di rilievo posti:

**a)** uno presso il punto di campionamento F10 e, se vi sono infrastrutture che lo impediscono, il più vicino possibile ad esso possibilmente sul lato verso il punto P29;

**b)** uno nel triangolo definito da S10, F6 ed F8;

**c)** uno presso il PM1;

**6) di prescrivere** che venga previsto un piano di monitoraggio delle acque sotterranee e dei *soil gas* di almeno 12 mesi con campionamenti trimestrali da realizzare con le modalità indicate in dettaglio nei pareri di Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte allegati. In particolare, per ogni campionamento delle acque di falda si dovrà effettuare il rilievo freaticometrico al fine della ricostruzione della direzione di falda e la registrazione della stessa per singolo rilevamento effettuato. Al termine di tale periodo dovrà essere presentata una relazione relativa alle risultanze dei controlli effettuati in base a quanto previsto nella analisi di rischio presentata;

**7) di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

**a)** non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

**b)** non potranno essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di smaltimento del terreno di scavo nel rispetto della normativa in materia di

rifiuti;

c) dovrà essere mantenuta la pavimentazione presente presso il sito in buono stato *“al fine di garantire nel tempo l’interruzione dei percorsi di esposizione diretti dei contaminanti presenti nel terreno superficiale e confermare le risultanze dell’Analisi di Rischio”* (cap. 6.2 del documento presentato).

**8) di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita delle aree oggetto di applicazione dell’analisi di rischio in formato .dwg o shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

**9) di trasmettere** la presente determinazione a KRI S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino – Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico e Aecom Urs Italia S.p.A.;

**10) di pubblicare** presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

**11) di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

**12) di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 130944/LB7/GLS del 19/11/2018 (ns. prot. N. 10334 del 3/12/2018);
2. parere dell’ARPA Piemonte prot. n. 38997 del 18/05/2020 (ns. prot. N. 3775 del 19/05/2020).

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino